

MODALITÀ PROCEDURALI ED OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI VINCA/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE RELATIVE A PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ ATTIVITÀ

1. Premessa.

L'art. 123bis della l.r. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltramento delle istanze di Nulla Osta e di valutazione di incidenza (VInCA) ambientale relativi a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a verifica di assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In particolare tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle autorità competenti ai fini del rilascio del Nulla Osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale per il tramite:

- a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;
- b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive;
- c) delle Unioni di Comuni e della Città Metropolitana per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

La disposizione normativa richiamata richiede una più dettagliata definizione delle modalità procedurali ed operative, al fine di assicurarne una corretta applicazione in ambito regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa.

Qualora la VInCA costituisca endoprocedimento non riconducibile ai casi previsti dall'articolo 123 bis della l.r. 30/2015, in ossequio ai principi generali sull'attività amministrativa nonché al principio di concentrazione dei regimi amministrativi, le istanze di VInCA ed eventualmente Nulla Osta dovranno essere preferibilmente inoltrate alle autorità competenti per il tramite dei soggetti preposti al rilascio del titolo principale, come, a titolo esemplificativo:

Tipo di progetto/intervento/attività	Soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione/altro atto di assenso conclusivo del procedimento:
Manifestazioni sia sportive (agonistiche o non agonistiche) che ludico-motorie-ricreative (cfr. art. 3 della l.r. 21/2015) che si svolgono all'interno del territorio di un singolo Comune	Amministrazione Comunale competente per territorio
Manifestazioni sia sportive (agonistiche o non agonistiche) che ludico-motorie-ricreative (cfr. art. 3 della l.r. 21/2015) che interessano il territorio di più Comuni, incluso il caso di manifestazioni che interessano il territorio di più Province	Amministrazione Provinciale competente per territorio Nel caso di più Province interessate: di norma l'Amministrazione Provinciale che svolge il ruolo di capofila; in assenza le singole Province interessate.
Derivazioni di acque sotterranee o superficiali	Regione Toscana - Settore regionale competente al rilascio del titolo principale
Appostamenti di caccia , aziende faunistico venatorie, aree addestramento cani, ed in	Regione Toscana - Settore regionale competente al rilascio del titolo principale

genere istituti faunistico-venatori soggetti a VInCA	
Scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in recapiti diversi dalla pubblica fognatura	Amministrazione Comunale competente per territorio o Settore regionale competente al rilascio del titolo principale
Progetti/Interventi/Attività assoggettati ad Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.	Regione Toscana - Settore regionale competente al rilascio del titolo principale
Progetti/Interventi/Attività assoggettati ad Autorizzazione Unica Energetica - A.U.E.	Regione Toscana – Settore regionale competente al rilascio del titolo principale
Progetti/Interventi/Attività assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A.	Regione Toscana – Settore regionale competente al rilascio del titolo principale

2. Autorità competenti

La l.r. 30/2015 individua quali *autorità competenti*:

1) ai fini del rilascio del **Nulla Osta**:

- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per i territori di rispettiva competenza;
- la Regione Toscana per le aree delle Riserve naturali Regionali e per i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995;
- gli Enti parco regionali per le aree di competenza.

2) ai fini della **Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)** per interventi e progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale:

- lo Stato, per i casi richiamati all'articolo 88, comma 8, della l.r. 30/2015;
- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per attività, progetti o interventi localizzati all'interno di siti Natura 2000 interamente ricadenti nei territori di competenza e nelle relative aree contigue, ai sensi dell'articolo 69, comma 4 della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- gli Enti parco regionali per attività, progetti o interventi localizzati nei siti Natura 2000 ricadenti (anche in parte) nei territori e nelle aree di competenza individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi previsti dall'articolo 57 (commi 1 e 1bis) della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ai sensi dell'articolo 88 comma 4, lett. d) della l.r. 30/2015;
- la Regione Toscana per attività, progetti o interventi di competenza regionale (promossi per iniziativa delle Regione Toscana), nonché per tutti gli altri casi non riportati ai punti precedenti.

3. Verifica di correttezza formale e di completezza della documentazione presentata

I soggetti elencati al paragrafo 1 trasmettono immediatamente e in modalità telematica le suddette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta, effettuando, in accordo con quest'ultima, la verifica della *correttezza formale* dell'istanza entro 30 gg. dal ricevimento.

In particolare:

- i SUAP trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta per il tramite del sistema ARAMIS regionale, attraverso la modalità di "interoperabilità di Rete SUAP";
- i SUE trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta con la medesima modalità utilizzata dai SUAP. Solo nel caso in cui tali modalità non siano tecnicamente operative, è ammesso l'invio delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata;
- le Unioni dei Comuni e la Città Metropolitana di Firenze trasmettono dette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta attraverso il sistema SIGAF regionale, dando notizia alla medesima autorità, tramite PEC, dell'avvenuto inserimento della pratica sul sistema SIGAF;
- tutti gli altri soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni/concessioni/altri atti di assenso comunque denominati, qualora impossibilitate a utilizzare la modalità di interoperabilità di Rete SUAP, provvedono all'invio delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata.

Al fine di agevolare la verifica della correttezza formale della documentazione presentata, sono stati predisposti appositi moduli per la presentazione delle istanze di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione Toscana, pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>) in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015.

La stessa modulistica è inserita a cura del Settore ITSSI nella Banca Dati Regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla D.G.R. 129/2011 e viene resa disponibile al sistema SUAP attraverso il sistema STAR per consentire l'accettazione dell'istanza.

Con la predisposizione di tale modulistica si intende codificare la documentazione da presentare per far sì che la relativa verifica di correttezza formale si possa considerare effettuata in accordo con l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla osta.

Tali moduli, sebbene predisposti per i procedimenti di competenza della Regione, operati i necessari adeguamenti, dovranno essere utilizzati anche dalle altre autorità competenti al rilascio di VInCA e Nulla Osta, sopra elencate.

Le modalità di trasmissione descritte nel presente paragrafo, nel caso in cui l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta sia un Ente gestore di Aree Protette Nazionali, potranno trovare applicazione solo sulla base di specifiche intese o accordi.

4. Comunicazione di avvio del procedimento

I procedimenti oggetto dell'art. 123 bis sono, ordinariamente, interni ad altri procedimenti autorizzativi (si configurano quindi a tutti gli effetti come *endoprocedimenti*). In questi casi, in applicazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, le modalità di presentazione delle istanze di VInCA e/o Nulla Osta sono quelle di cui all'art. 19bis della L. 241/90 come novellato dal D. Lgs. 126/2016.

Occorre considerare che la finalità istitutiva degli "sportelli unici" è quella di costituire:

- nel caso dei SUAP *soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi* (art. 2, c. 1 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);

- nel caso dei SUE *unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso* (art. 5, c. 1 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380).

Parimenti, per le attività agro-silvo-pastorali che possono determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 è previsto che il procedimento di valutazione di incidenza si concluda con provvedimento espresso preliminarmente all'atto che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce (art. 89, c. 3 della l.r. 30/2015). Tale provvedimento di valutazione di incidenza si configura pertanto, anche in questo caso, quale endoprocedimento.

Non si configurano quali endoprocedimento le autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000 (legge forestale della Toscana), la cui competenza spetta ai soggetti gestori di parchi regionali e di riserve regionali o parchi provinciali.

Per i motivi sopra esposti, la comunicazione di avvio del procedimento, prevista ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dovrà essere effettuata da parte dei SUAP, SUE, Unioni dei Comuni, Città Metropolitana di Firenze nei casi di cui all'art. 123 bis della l.r. 30/2015; negli altri casi è effettuata dai soggetti competenti al rilascio del titolo autorizzativo principale elencati al paragrafo 1 per i procedimenti di rispettiva competenza.

Il soggetto gestore del parco regionale, del parco provinciale o della riserva regionale effettua la comunicazione di avvio del procedimento nel solo caso delle autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000.

5. Assolvimento dell'imposta di bollo

All'atto della presentazione dell'istanza e del rilascio del provvedimento conclusivo, i SUAP, i SUE, le Unioni dei Comuni, la Città Metropolitana di Firenze e gli altri soggetti preposti al rilascio del titolo autorizzativo principale elencati al paragrafo 1, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza, provvederanno a verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per legge. L'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta è tenuta a verificare l'assolvimento dell'imposta di bollo esclusivamente per le istanze che non costituiscono endoprocedimenti.